COMUNE DI MASCALI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Reg. N. 11 del 09 Aprile 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	**Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Approvazione.**

L'anno duemilaventuno, il giorno **nove** del mese di **Aprile** alle ore **10,00** e seguenti, nell'Aula delle adunanze consiliari del Comune, in seduta di aggiornamento del Consiglio convocato dal Presidente, con nota prot. 007365 del 01/04/2021, in seduta pubblica ordinaria, sono presenti:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1. Cardillo Giuseppe Leonardo	X	
2. Musumeci Veronica		X
3. Le Mura Melania		X
4. Cardillo Agata	X	
5. Barbarino Ilaria	X	
6. Scandurra Graziana Luisa	X	
7. Nigrì Emanuele		X
8. Raiti Giuseppe		X
9. Portogallo Carmelo	X	
10. Gullotta Valentina	X	
11. Centorrino Fabrizio	X	
12. Paonello Ottavia	X	
13. Militi Francesco	X	
14. Virzì Paolo	X	
15. Finocchiaro Gaetana	X	
16. Tropea Rosario	X	
TOTALE	12	4

Presiede l'adunanza il **Rag. Virzì Paolo.**

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Vincenzo Marano**.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori di Consiglieri: Centorrino Fabrizio, Barbarino Ilaria e Militi Francesco.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente, data lettura della proposta e dato atto che sulla stessa è stato espresso il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, riferisce che sono stati presentati dalla Commissione Consiliare competente per materia tre emendamenti con riferimento, rispettivamente all'art. 18, all'art. 20 e all'art 64.
Sugli emendamenti, riferisce il Presidente, è attualmente in corso il rilascio del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per cui propone la sospensione dei lavori del Consiglio per cinque minuti.
La proposta di sospensione è accolta con la seguente votazione: favorevoli 9, contrari 3 (Cardillo Giuseppe, Cardillo Agata e Barbarino Ilaria).

Sono le ore 10.45.

Alle ore 11.20, il numero legale è reintegrato in numero 11 consiglieri presenti.
Risultano assenti: Cardillo Giuseppe, Musumeci Veronica, Le Mura Melania, Nigrì Emanuele e Raiti Giuseppe.

Il Consigliere Scandurra Graziana, in qualità di Vicepresidente della I^ Commissione, preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e della normativa di riferimento, ritira l'emendamento all'art. 18.

Il Presidente riferisce che sugli emendamenti all'art. 20 e all'art. 64 è stato espresso parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti.

Il Presidente da lettura delle rubriche degli articoli che vengono approvati singolarmente, ad unanimità, dal numero 1 al n. 19.

L'art. 20 viene approvato nel testo emendato, ad unanimità.

Il Presidente da lettura delle rubriche degli articoli, dal 21 al 63, che vengono approvati singolarmente ad unanimità.

L'art. 64 viene approvato nel testo emendato, ad unanimità.

Il Presidente da lettura delle rubriche degli articoli, dal 65 al 73 che vengono approvati singolarmente ad unanimità.

Sono approvati ad unanimità anche gli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento.

Il Presidente, quindi, pone ai voti il Regolamento, così come modificato per effetto degli approvati emendamenti.
Il Regolamento è approvato ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta, che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere della I^ Commissione Consiliare Permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) - APPROVARE **il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale,** composto da un corpo di n. 73 articoli e dagli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021;

3) DISPORRE la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente – sottosezione Atti Generali", nonché nella sezione "Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico";

4) DARE ATTO che la presente Deliberazione è l'allegato Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per via telematica, per l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28/09/1998, n. 360.

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

II AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Proposta di deliberazione

Da sottoporre all'Organo deliberante: CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE.

>>>

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché' il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il comma 817, dell'articolo 1 della citata Legge che prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

RITENUTO di mantenere il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021 e di disciplinare l'affissione da parte degli interessati come indicato negli articoli da 23 a 32 del regolamento allegato;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTA la Delibera di G.M. n. 06 del 19/01/2021, "Conferma delle procedure autorizzatorie e delle tariffe vigenti nell'anno 2020 in materia di COSAP, di Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, nelle more dell'approvazione del Regolamento comunale che istituisce e disciplina il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di autorizzazione e di esposizione pubblicitaria e mercatale, cd. "Canone unico" ";

VISTO *il D.M. Interno del 13/01/2021,* il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021/2023 al 31/03/2021, a meno di ulteriori proroghe;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dal responsabile della II Area Economico - Finanziaria, costituita da n. 73 articoli e n. 2 allegati (A e B) e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile della II Area Economico - Finanziaria, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare _____ nella seduta del _____;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. **Approvare** il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le tariffe ed i relativi coefficienti moltiplicatori, nel testo composto da n. 73 articoli e n. 2 Allegati (A e B), che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Dare atto** che il regolamento entra in vigore dal 01/01/2021;
3. **Dare atto** che le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori del regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021.
4. **Dare atto** che le tariffe dei regolamenti per il diritto sulle pubbliche affissioni e sull'imposta comunale sulla pubblicità, approvati con delibere del Consiglio Comunale n. delibera del C.C. n. 14 del 30/01/1995 e n. 15 del 30/01/1995, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021;
5. **Dare atto** che le tariffe relative al Regolamento del Mercato Comunale per la vendita al minuto dei prodotti ittici, ortofrutticoli ed alimentari di Via M. Immacolata, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 03/04/1995 ed al Regolamento del Mercato settimanale Mascali centro, approvato con Delibera C.C. n. 101 del 22/04/1985, restano applicabili per le occupazioni mercatali temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021;
6. **Trasmettere** la presente proposta di delibera con l'allegato regolamento di cui al punto 1) al Collegio dei Revisori, al fine di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;
7. **Stabilire** che la presente Deliberazione e l'allegato regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, saranno inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360;
8. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile della II Area
Economico - Finanziaria
Dott. Giorgio Garufi

COMUNE DI MASCALI - Provincia di Catania -

Il Proponente
Il Sindaco
Dott. Luigi Messina

Proposta di Area n. del

Registrata al n. 8 del registro generale delle proposte il 22-03-2021

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Mascali li 18/03/2021

COMUNE DI MASCALI - Provincia di Catania -

Il Responsabile della II Area
Dott. Giorgio Garufi

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Mascali li 18/03/2021

COMUNE DI MASCALI - Provincia di Catania -

Il Responsabile della II Area
Dott. Giorgio Garufi

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs.267/2000, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

Intervento/Capitolo	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.

Mascali li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giorgio Garufi

_____

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 09 aprile 2021

INDICE.....2
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....4
Articolo 5 – Autorizzazioni.....6
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....7
Articolo 10 – Presupposto del canone.....7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....8
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio.....8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....9
Articolo 15 – Dichiarazione.....9
Articolo 16 - Pagamento del canone.....10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....10
Articolo 18 - Accertamento.....10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....11
Articolo 21 – Riduzioni.....12
Articolo 22 - Esenzioni.....12
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....14
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni 14
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....14
Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo.....15
Articolo 29 - Riduzione del diritto.....15
Articolo 30 - Esenzione dal diritto.....16
Articolo 31 - Pagamento del diritto. Diritti speciali.....16
Articolo 32 - Norme di rinvio.....16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....16
Articolo 33 – Disposizioni generali.....16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....17
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....17
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....17
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....18
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....18
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....19
Articolo 40 - Durata dell'occupazione.....19
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....19

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....19
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....20
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....20
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....20
Articolo 46 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per le occupazioni.....20
Articolo 47 -Criteri commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 21
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....21
Articolo 49 - Passi carrabili.....22
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....22
Articolo 51 - Soggetto passivo.....23
Articolo 52 - Agevolazioni.....23
Articolo 53 - Esenzioni.....24
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....25
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....26
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....26
Articolo 57 - Rimborsi.....26
Articolo 58 - Sanzioni.....27
Articolo 59 - Attività di recupero.....27
CAPO V – CANONE MERCATALE.....28
Articolo 60 – Disposizioni generali.....28
Articolo 61 - Funzionario Responsabile.....28
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....28
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....28
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....29
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni. Agevolazioni.....29
Articolo 66 - Occupazioni abusive.....29
Articolo 67 - Soggetto passivo.....30
Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....30
Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva.....30
Articolo 70 - Rimborsi.....30
Articolo 71 – Sanzioni ed interessi.....31
Articolo 72 - Attività di recupero.....31
CAPO VI - TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.
Articolo 73 – Illustrazione delle tariffe. Tabella dei coefficienti moltiplicatori 32
Allegato A - Tariffe ordinarie.....33
Allegato B - Coefficienti moltiplicatori.....39

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento istituisce il canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e disciplina i procedimenti di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Mascali, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

3. I regolamenti relativi all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al servizio delle pubbliche affissioni ed alle aree mercatali, restano applicabili per le occupazioni temporanee, le esposizioni pubblicitarie ed affissioni temporanee, iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

   a) Insegna di esercizio:

   contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
   Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

   b) Insegna pubblicitaria:

   scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.
   Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

   c) Pubblicità su veicoli e natanti:

   pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

   d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

   pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

   e) Pubblicità varia:

   per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

   f) Impianti pubblicitari:

   per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

   g) Impianto pubblicitario di servizio:

   manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali,

cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
   - per la pubblicità ordinaria;
   - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, superiori a 30 giorni, sarà rilasciata dal Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo, è fissato in tre mesi. Qualora venissero richiesti, da parte dell'Ufficio, chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale o altro ufficio comunale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso

pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di

detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera C.C. n. 15 del 30/01/1995, di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
   c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. *Il versamento deve essere effettuato con le modalità* di cui all'art 2- bis del DL n. 193/2016.

Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 258,23, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

1. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
2. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 10,33.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

Articolo 18 - Accertamento

1.Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali da computarsi a giorno a partire dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento. In particolare:

- per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'accertamento dell'illecito;

- per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate.

2.Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;

3.Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4.Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. (E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa).

5.Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6.Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7.Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate dell'Ente.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 30%.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla

misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 10%.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 20%.
5. L'aumento, ha chiarito il Dipartimento delle Finanze, si applica alle sole tariffe commisurate alla metratura delle superfici pubblicitarie e deve essere, invece, escluso in tutti i casi in cui non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato.
6. L'aumento disposto dal citato art. 1, comma 919, della legge di bilancio 2019 può essere deliberato dai Comuni per le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e per i Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

Articolo 21– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
   a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
   b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
   c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva.

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle pubbliche affissioni, sul territorio del Comune, è di mq. 96.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni, nell'ambito del territorio del Comune di Mascali, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Dal 2021, per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici-

taria di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Il presupposto del canone e':

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalita', alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della citta' metropolitana in cui e' effettuata l'occupazione.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

La tariffa standard, per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, è di Euro 0,80.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto .

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Mascali e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del diritto. Diritti speciali.

1.Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016. In particolare, il versamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalita' previste dallo stesso codice.

2.Per ogni affissione riguardante i diritti speciali (urgenza, festivo e notturno), è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 21 del presente Capo III.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei

balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o ad altro ufficio, in funzione dell'organizzazione dell'ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale.

4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
   b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni

abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
   a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
   b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
   c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
   d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
   e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
   f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. E' di competenza del Comune il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione.

2. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o autorizzazione e gli eventuali pareri, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
   a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
   b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
   c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
   d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
   e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
   a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
   b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
   c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; la misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale.
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per le occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo per gli spazi soprastanti e sottostanti e per le aree mercatali, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune, sono classificate in n. 2 categorie, come appresso riportato:

- 1^ CATEGORIA: I centri abitati di Mascali, Fondachello, S. Anna, Carrabba e Nunziata, delimitati come per legge;
- 2^ CATEGORIA: Tutte le zone al di fuori del centro abitato e le frazioni non inserite nella prima categoria.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata.
5. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura proporzionale al tipo di occupazione (generalmente nella misura del 20% per cento rispetto alla 1^).

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
   - dalle ore 7 alle ore 20;
   - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore ad euro 516,46. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993. Lo stesso in caso di affrancamento del passo in regione di Cosap..
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
   a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
   b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
   a) durata minima 6 anni;
   b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
   - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
   - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
   - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
   a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
   b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
   c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione

del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 40 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

c) 50 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;

k) passi carrabili a raso senza occupazione;

l) vasche biologiche;

m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

q) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;

r) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

t) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

u) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità: Concessioni di durata inferiore o uguale all'anno:

- il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa;
- qualora l'importo del canone superi Euro 258,23 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione;
- Le modalità di pagamento devono rispettare le disposizioni dell'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016.

Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio (o entro il 30 aprile, nel caso di società di pubblici servizi) dell'anno di riferimento.
Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il

pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
Concessioni di durata superiore all'anno:

- il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno;
- il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso;
- la riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.

L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 258,23.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 100% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 50%.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
   Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 20,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o dell'Ufficio Commercio.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1.Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, destinati a mercati in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.46 del presente regolamento.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni. Agevolazioni.

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 258,23.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

   Il comma 844 della Legge n. 160/2019 prevede l'uso esclusivo della piattaforma di cui all'art 5 del D. Lgs n. 82 del 2005.

   In caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,23. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 69 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di

4. differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 71 – Sanzioni ed interessi.

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 100% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 50% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

Articolo 72 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 20,00.

CAPO VI - TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.

Articolo 73 - Illustrazione delle tariffe. Tabella dei coefficienti moltiplicatori.

1. Le tariffe, ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, sono espresse nell'allegato A del presente regolamento, al quale, di conseguenza, si fa rinvio.
2. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione o autorizzazione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata dal presente regolamento. Essi sono descritti nell'allegato B del presente regolamento, al quale, pertanto, si rinvia.

Allegato A

TARIFFE ORDINARIE

OCCUPAZIONE DI SUOLO, SOPRASSUOLO, SOTTOSUOLO E SPAZI PUBBLICI.

Per le occupazioni di suolo, soprassuolo, sottosuolo di spazi pubblici, le misure tariffarie permanenti e temporanee, per metro quadrato o lineare, sono le seguenti:

OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. €	33,053	26,339
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico per mq. €	36,358	28,970
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico – per mq.€	9,812	7,850
Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a canone per la superficie occupata - per mq.€	16,526	13,221
Divieto sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili mq. o m.l. €	3,305	2,633
Superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% - per mq. o m.l. €	15,526	13,221
Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario – per mq. o m.l. €	3,305	2,633
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti – per mq. o m.l. €	16,526	13,221
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata..... per mq. o m.l. €	33,053	26,336

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Occupazione ordinaria del suolo comunale, mq. o m.l. €	**1,03**	**0,88**
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico..... per mq. o m.l. €	**0,77**	**0,66**
Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposto il canone per mq. o m.l. €	**0,61**	**0,47**
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq. o m.l. €	**3,09**	**2,36**
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto per mq. o m.l. €	**2,00**	**1,60**
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – per mq. o m.l. €	**0,40**	**0,35**
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune per mq. o m.l. €	**2,00**	**1,57**
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia per mq. o m.l. €	**1,50**	**1,20**
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – per mq. o m.l. €	**0,40**	**0,35**
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione per mq. o m.l. €	**1,549**	**1,239**

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL	TARIFFA PER CATEGORIA

SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO		
	1^	2^
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone è determinato per Km lineare o frazione €	258,228	232,405
Occupazione ordinaria di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: canone dovuto nella misura complessiva per Km lineare o frazione €	25,82	25,82
Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 Km lineari canone annuo per Km lineare o frazione €	103,291	92,962
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km, maggiorazione del canone annuo per Km lineare o frazione €	20,658	18,592

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	2^
Occupazioni temporanee del sottosuolo o del soprassuolo comunale di durata non super. a 30 gg.- fino a 1 Km lin.€ superiore al Km lineare €	15,493 23,240	13,944 20,916
Occupazioni di cui sopra di durata superiore a 30 giorni; il canone è maggiorato nelle seguenti misure percentuali: - del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: fino ad 1 Km lineare..... € superiore al Km lineare..... €	20,141 30,212	18,127 27,191
- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: fino ad 1 Km lineare.....€ superiore al Km lineare..... €	23,240 34,860	20,916 31,374
- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:	30,987	27,888

fino ad 1 Km lineare.....€ superiore al Km lineare..... €	46,481	41,833

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	**2^**
Centro abitato €	58,876	58,876
Zona limitrofa €	35,635	35,635
Sobborghi e zone periferiche €	35,635	35,635
Frazioni €	35,635	35,635

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI – LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1^	**2^**
Centro abitato €	15,493	15,493
Zona limitrofa €	10,329	10,329
Sobborghi e zone periferiche €	10,329	10,329
Frazioni €	10,329	10,329

1. *TARIFFA ANNUALE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE:*

Per le esposizioni pubblicitarie permanenti varie, si fa riferimento alla sotto indicata tabella. Le insegne di esercizio sono esenti fino a 5 mq..

TIPO	Fino a 1 anno	Misure
Ordinaria €	13,428	Fino a 1 mq. o m.l.
Luminosa €	26,856	Fino a 1 mq. o m.l.
Bi-facciale ordinaria €	26,856	Fino a 1 mq. o m.l.
Bi facciale luminosa €	53,712	Fino a 1 mq. o m.l.
Ordinaria €	20,143	Fino a mq. o ml. 5,50
Luminosa €	40,283	Fino a mq. o ml. 5,50
Bi-facciale ordinaria €	40,283	Fino a mq. o ml. 5,50
Bi facciale luminosa €	60,429	Fino a mq. o ml. 5,50
Ordinaria €	30,215	Fino a mq. o ml. 8,50
Luminosa €	60,430	Fino a mq. o ml. 8,50
Bi-facciale ordinaria €	60,430	Fino a mq. o ml. 8,50
Bi facciale luminosa €	90,645	Fino a mq. o ml. 8,50
Ordinaria €	40,283	Oltre a mq. o ml. 8,50
Luminosa €	80,566	Oltre a mq. o ml. 8,50
Bi-facciale ordinaria €	80,566	Oltre a mq. o ml. 8,50
Bi facciale luminosa €	161,132	Oltre a mq. o ml. 8,50
Impianto pubblicitario 6 x 3 €	15,00	Al mq. o ml.
Impianto pubblicitario sup. a 6 x 3 €	20,00	Al mq. o ml.
Transenna parapedonale 70x100	20,142	Al mq. o ml.

Le relative tipologie sono le seguenti:

TIPOLOGIA
Ordinaria
Pubblicità visiva con veicoli
Insegna di esercizio
Impianto pubblicitario
Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa
Preinsegne
Impianto pubblicitario collocato su area pubblica
Impianto pubblicitario a messaggio variabile
Volantinaggio per persona a giorno
Pubblicità fonica per postazione a giorno
Striscione traversante la strada a giorno
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno

Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno
Pubblicità realizzata con proiezioni
Pubblicità in vetrina
Locandine e altro materiale temporaneo
Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria
Manifesti o persone circolanti con cartelli

3. *TARIFFA PER PUBBLICHE AFFISSIONI - MANIFESTI:*

Per le affissioni di manifesti, per foglio formato cm. 70 x100, la tariffa giornaliera è la seguente:

QUANTITA'	TARIFFA
N. 1 manifesto	€ 0,80

Per ogni periodo di pubblicazione superiore a 10 giorni, la tariffa è aumentata del 30%.

4.TARIFFA PER PUBBLICHE AFFISSIONI - MANIFESTI:

Per le affissioni di manifesti, per foglio formato cm. 100 x140, la tariffa giornaliera è la seguente:

QUANTITA'	TARIFFA
N. 1 manifesto	€ 1,60

Per ogni periodo di pubblicazione superiore a 10 giorni, la tariffa è aumentata del 30%.

5. TARIFFA PER PUBBLICHE AFFISSIONI – VOLANTINAGGIO:

Si calcola a giorni ed a persona. Per 1 giorno ed una persona, è di € 2,58. Per ogni giorno e persona in più, aumenta di € 2,58.

Allegato B

Determinazione dei coefficienti moltiplicatori

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ
ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA PERMANENTE (ANNO)	COEFFICIENTI TARIFFA TEMPORANEA (GIORNI)
1) passi e accessi carrabili	0,85	0,85
2) tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25
3) occupazioni mercatali	0,30	0,30
3) distributori di carburanti	1,30	1,3
4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	1,3	0,20
5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,15	0,15
6) chioschi e edicole	1,0	1,0
8) traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale	1,0	0,50
9) scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,00	1,00
10) attività edile	1,00	1,00
11) serbatoi interrati	1,00	1,00
12) esposizione merci fuori negozio	1,00	1,00
13) aree di rispetto e riserve di parcheggio	1,00	1,00
14) occupazione con elementi di arredo	0,50	0,50
16) occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,80	0,80
17) occupazioni con griglie intercapedini	0,50	0,50
18) occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00	1,00
19) insegna di esercizio fino a 5 mq.	ESENTE	ESENTE
20) impianto pubblicitario	1,30	0,10
22) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa	1,00	1,00
23) preinsegne	1,00	0,10
24) impianto pubblicitario collocato su area pubblica	1,80	0,20
25) impianto pubblicitario a messaggio variabile	2,00	0,25
26) volantinaggio per persona a giorno	1,00	3,00
27) pubblicità fonica per postazione a giorno	1,00	3,00
28) striscione traversante la strada a giorno	1,00	2,00
29) pubblicità realizzata con aeromobili a giorno	1,00	3,00
30) pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno	1,00	3,00

31) pubblicità realizzata con proiezioni	2,00	2,00
32) pubblicità in vetrina	1,00	0,10
33) locandine e altro materiale temporaneo	1,00	0,10
34) Manifesti o persone circolanti con cartelli	1,00	1,00
35) altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1,.00	1,00
36) manifesto 70x100	1,00	1,00
37) manifesto 100x140	1,00	1,50
38) Transenna parapedonale 70x100	1,50	1,00
39) Altre occupazioni	1,00	1,00

Comune Mascali

(Città di Metropolitana di Catania)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale N. 4 /REV/2021 del 24/03/2021

Parere sulla proposta deliberativa di Consiglio Comunale avente il seguente oggetto: " Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Approvazione".

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di marzo alle ore 12,00, si è riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori del Comune di Mascali (CT) per il rilascio del parere sulla proposta deliberativa di Consiglio Comunale sopra evidenziata.

COMUNE DI MASCALI
Comune di Mascali
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006787/2021 del 25/03/2021
Firmatario: SALVATORE PATERMO, CONCETTA PETROLO, ANNUNZIATA CIRELLI
E

Sono presenti:

- Dott.ssa Annunziata Cirelli (Presidente)
- Dott.ssa Concetta Petrolo (Componente)
- Dott. Salvatore Patermo (Componente)

Il Collegio dei Revisori,

premesso che è stata sottoposta allo scrivente Collegio, a mezzo pec, in data 22/03/2021 la proposta in oggetto,

il Collegio dei Revisori

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale).

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "*possono **disciplinare con***

***regolamento le proprie entrate** tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "*Il termine ... per approvare i regolamenti relativi **alle entrate degli enti locali** è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
-

- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice.
  Viene previsto il versamento secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019 in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma;

- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019

- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842,

i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;

- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario;

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il Collegio dei Revisori,

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente oggetto: " Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - Approvazione".

L'organo di revisione

F.to Annunziata Cirelli

F.to Concetta Petrolo

F.to Salvatore Patermo

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

1ª Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di Programmazione Negoziata, Programmazione fondi strutturali ed altre opportunità di finanziamento.

Verbale n. 7 del 26/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 11.35 e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1ªCommissione Consiliare Permanente, convocata con nota prot. n. 6665 del 23/03/2021 per trattare i seguenti punti:

1. **Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Approvazione.**

COMPONENTI	Presente	Assente
Nigrì Emanuele	X	
Cardillo Giuseppe	X	
Scandurra Graziana	X	
Raiti Giuseppe	X	
Gullotta Valentina	X	

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Nigrì Emanuele dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Scandurra Graziana.

Alla seduta di Commissione partecipa il Presidente del Consiglio Paolo Virzì.

Alle ore 12:00 partecipa ai lavori della Commissione il Dott. Garufi Giorgio – Capo Area II.

Alle ore 12:30 entra il Consigliere Comunale Raiti Giuseppe.

Si procede con la lettura del parere dei Revisori dei Conti - Protocollo N. 0006787/2021 del 25/03/2021 e si continua con la lettura dei primi 4 articoli della Bozza del "**Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**".

La seduta è tolta alle ore 13:15 e si aggiorna in data 31/03/2021 alle ore 11:30

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

I Consiglieri Componenti

Cardillo Giuseppe

Scandurra Graziana

Raiti Giuseppe

Gullotta Valentina

Il Presidente della Commissione

Nigrì Emanuele

COMUNE DI MASCALI - Provincia di Catania -

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

1ª Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di Programmazione Negoziata, Programmazione fondi strutturali ed altre opportunità di finanziamento.

Verbale n. 8 del 31/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Marzo, alle ore 11.40 e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1ªCommissione Consiliare Permanente, convocata con nota prot. n. 6665 del 23/03/2021 per trattare i seguenti punti:

1. **Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Approvazione.**

COMPONENTI	Presente	Assente
Nigrì Emanuele	X	
Cardillo Giuseppe	X	
Scandurra Graziana	X	
Raiti Giuseppe		X
Gullotta Valentina	X	

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Nigrì Emanuele dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Scandurra Graziana.

Alla seduta di Commissione partecipa il Presidente del Consiglio Paolo Virzì.

Alle ore 12:00 entra il Consigliere Comunale Cardillo Giuseppe.

Alle ore 12:30 partecipa ai lavori della Commissione il Dott. Garufi Giorgio – Capo Area II.

Si procede con la lettura del parere dei Revisori dei Conti - Protocollo N. 0006787/2021 del 25/03/2021 e si continua con la lettura dall'articolo 5 all'articolo 14 della Bozza del "**Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**".

La seduta è tolta alle ore 13:20 e si aggiorna in data 02/04/2021 alle ore 11:00.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

I Consiglieri Componenti

Cardillo Giuseppe

Scandurra Graziana

Raiti Giuseppe

Gullotta Valentina

Il Presidente della Commissione

Nigri Emanuele

COMUNE DI MASSALE - Provincia di Catania -

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

1ª Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di Programmazione Negoziata, Programmazione fondi strutturali ed altre opportunità di finanziamento.

Verbale n. 9 del 02/04/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 11.00 e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1ªCommissione Consiliare Permanente, convocata con nota prot. n. 6665 del 23/03/2021 per trattare il seguente punto:

1. **Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Approvazione.**

COMPONENTI	Presente	Assente
Nigrì Emanuele	X	
Cardillo Giuseppe	X	
Scandurra Graziana	X	
Raiti Giuseppe		X
Gullotta Valentina	X	

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Nigrì Emanuele dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Scandurra Graziana.

Si procede con la lettura del parere dei Revisori dei Conti - Protocollo N. 0006787/2021 del 25/03/2021 e si continua con la lettura dall'articolo 15 all'articolo, in particolar modo la commissione nel corso dell'esame dell'articolo 18 ritiene più conducente ridurre il minimo della sanzione (al comma 3) dal 100% al 60% lasciando invariato il massimo del 200 %, ciò al fine di consentire ai soggetti che si vogliono ravvedere una misura della sanzione più equa, riguardo l'articolo 20 la commissione ritiene più opportuno di ridurre la maggiorazione del canone pari alla tariffa standard giornaliera dal 20 % al 10 % del comma 4, tale riduzione scaturisce dalla considerazione che la distribuzione di volantini di cui al comma 3 (con tariffa giornaliera standard maggiorata del 20%) che comporterebbe maggiore spesa per la collettività rispetto ai messaggi di apparecchi amplificatori,della Bozza del "**Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**".

La seduta è tolta alle ore 12:20 e si aggiorna in data 07/04/2021 alle ore 11:00.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

I Consiglieri Componenti

Cardillo Giuseppe

Scandurra Graziana

Raiti Giuseppe

Gullotta Valentina

Il Presidente della Commissione

Nigri Emanuele

COMUNE DI MASCALI - Provincia di Catania -

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

1ª Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di Programmazione Negoziata, Programmazione fondi strutturali ed altre opportunità di finanziamento.

Verbale n. 10 del 07/04/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Aprile, alle ore 11.00 e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1ªCommissione Consiliare Permanente, convocata con nota prot. n. 6665 del 23/03/2021 per trattare il seguente punto:

1. **Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale – Approvazione.**

COMPONENTI	Presente	Assente
Nigrì Emanuele	X	
Cardillo Giuseppe	X	
Scandurra Graziana	X	
Raiti Giuseppe		X
Gullotta Valentina	X	

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione Nigrì Emanuele dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Scandurra Graziana.

Il Consigliere Cardillo Giuseppe entra alle ore 11:30.

Si continua con l'esame della Bozza del "**Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**" dall'articolo 21 all'articolo 73, con precisazione che all'Articolo 64 "Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, si applicano per mero errore, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.44 del presente regolamento" con "Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.46 del presente regolamento". La commissione dopo ampia ed asauriente discussione **esprime parere favorevole** alla Bozza del "**Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**" composto da 73 Articoli con le modifiche già esposti nel presente e nei precedenti verbali.

La seduta è tolta alle ore 12:40.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

I Consiglieri Componenti

Cardillo Giuseppe

Scandurra Graziana

Raiti Giuseppe

Gullotta Valentina

COMUNE DI MASCALI - Provincia di Catania -

Il Presidente della Commissione

Nigrì Emanuele

COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Emendamenti alla proposta di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, registrata al n. 8 del 22/03/2021, presentati dalla Commissione Consiliare Permanente competente per materia con Verbale n. 9 del 02/04/2021 e n. 10 del 07/04/2021:

1) - **Articolo 18**: ridurre il minimo della sanzione (al comma 3) dal 100% al 60%;

2) - **Articolo 20**: ridurre la maggiorazione del canone pari alla tariffa standard giornaliera dal 20% al 10% (al comma 4);

3) **Articolo 64**: Sostituire il testo proposto con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 46".

Parere tecnico e contabile
Si esprime parere favorevole LIMITATAMENTE AGLI ART. 20 E 64, MENTRE ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE ALLE MODIFICHE PROPOSTE ALL'ART. 18.
Il Responsabile della II Area Economico-Finanziaria
Dott. Giorgio Garufi

Mascali, li 08/04/2021

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI ALL'ARTICOLO 20 E ALL'ARTICOLO 64 DEL REGOLAMENTO.

ESPRIME PARERE ~~NON PARERE~~ NON FAVOREVOLE SULL'EMENDAMENTO RELATIVO ALL'ARTICOLO 18 PER CONTRASTO CON LA PREVISIONE NORMATIVA L. 160/2019 COMMA 821 LETT. h)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Rag. Paolo Virzì

Il Consigliere Anziano
Dott.ssa Agata Cardillo

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Marano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ operatore del servizio delle pubblicazioni

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, modificato dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione

dal 15/04/2021 al 30/04/2021 al n._____ del Registro Informatico delle Pubblicazioni, per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 69/2009).

Mascali, lì _____

L'operatore del servizio

_____

□ senza opposizione
□ con opposizione
Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra _____

Mascali, li _____

Il Segretario Generale

_____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Mascali, li _____

Il Segretario Generale

_____

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'Area _____

Mascali, li _____

L'addetto di Segreteria

_____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mascali li _____

Il Segretario Generale

_____